



---

Rappresentanze Sindacali Aziendali Cassa di Risparmio di Cesena

---

2016

# Fondo Pensione


Mini guida sul trattamento fiscale  
delle prestazioni del Fondo  
Integrativo

Integrata con le previsioni relative  
alla fruizione del Fondo di  
Solidarietà - parte Straordinaria

Il trattamento fiscale riservato alle somme liquidate a titolo di riscatto della posizione maturata presso le forme previdenziali ha subito negli anni diverse modifiche in conseguenza degli interventi normativi che hanno apportato cambiamenti alla disciplina della previdenza complementare.

L'ultimo intervento normativo alla disciplina della previdenza complementare (*D.lgs. n. 252 del 2005*), oltre a contenere una previsione analitica delle ipotesi di riscatto, ha notevolmente modificato il trattamento fiscale applicabile agli importi riscattati differenziandolo sostanzialmente in base alle varie ipotesi.

Per continuare la nostra analisi divideremo i singoli periodi denominandoli M1, M2 ed M3 intendendo come tali la somma di Capitale (K) e rendimenti (R) maturati nel periodo:



Di seguito una tabella riassuntiva delle varie previsioni che si sono succedute nel tempo:

### SINTESI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

PERIODO DI MATURAZIONE DELLA PRESTAZIONE	VECCHI ISCRITTI		NUOVI ISCRITTI	
	CAPITALE K	RENDITA R	CAPITALE K	RENDITA R
Fino al 31/12/2000	Tassazione separata con aliquota T.F.R.	Tassazione ordinaria sull'87,5% della rendita	Tassazione separata con aliquota interna (*)	Tassazione ordinaria sull'87,5% della rendita
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Tassazione separata con aliquota interna	Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati		Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati
Dal 1/1/2007	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione (aliquota minima 9%)			

(\*) Tassazione separata con "aliquota interna al Fondo": si moltiplica il montante considerato per 12, si divide il risultato per il numero di anni di partecipazione al fondo pensione: sull'imponibile così ottenuto si applicano le aliquote dell'IRPEF, ottenendo una imposta che corrisponde all'aliquota interna.

IN GENERALE distinguiamo fra le prerogative per i VECCHI ISCRITTI e quelle per i NUOVI ISCRITTI:

- **VECCHI ISCRITTI** (lavoratori assunti prima del 29/4/1993 e già iscritti a tale data a un Fondo Pensione preesistente). Il montante maturato fino al 31/12/2006 (M1+M2) può essere erogato interamente in capitale. Il montante maturato dall'1/1/2007 (M3) deve essere erogato in forma di rendita per almeno il 50% a meno che l'importo della rendita annua che si ottiene convertendo il 70% di tale importo risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2015 pari a

5.830,76 euro annui). In tal caso anche per detta quota è possibile ottenere la prestazione interamente in capitale. Nel caso in cui l'importo della rendita risulti superiore al limite sopra descritto, il vecchio iscritto ha comunque facoltà di ottenere anche il montante maturato dall'1/1/2007 interamente in capitale, con applicazione però - anche a tale quota - della fiscalità previgente al D. Lgs. 252/2005.

- **NUOVI ISCRITTI** (lavoratori iscritti ad un fondo pensione post 28/4/1993), la prestazione pensionistica può essere erogata in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato e, per la parte restante, in rendita. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2015 pari a 5.830,76 euro annui), anche tale quota di prestazione può essere erogata in capitale.

#### ANDANDO NEL DETTAGLIO DI CAPITALE E RENDITA:

La prestazione pensionistica complementare è erogata (art. 11, c. 3)

- 1) in forma di capitale (con vincoli inderogabili di seguito illustrati)
- 2) in forma di rendita

#### 1) Prestazione in forma di capitale:

- ▶ In generale, l'aderente può percepire in capitale fino al 50% del montante finale accumulato;
- ▶ "Montante finale accumulato": quello effettivamente esistente presso il Fondo Pensioni e non l'importo virtuale della posizione al lordo di eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate (Delibera Covip 30.05.2007);
- ▶ Sul montante residuale (risultante a seguito dello scomputo delle anticipazioni) dovrà calcolarsi il 50% per individuare l'importo massimo della prestazione erogabile in capitale;

#### Quando posso prendere il 100% del montante finale accumulato come prestazione di capitale senza penalizzazione fiscale ??

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del "montante finale" sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente può chiedere la prestazione pensionistica interamente in capitale.

Anche qui, il "montante finale" è quello effettivamente esistente presso il Fondo Pensione e non l'importo virtuale della posizione (Delibera Covip 30.05.2007).

Ai fini del predetto calcolo, deve prendersi a riferimento una rendita vitalizia immediata senza reversibilità (Direttive Covip 28.06.2006)

Nel 2016 l'importo annuo dell'assegno sociale è pari a € 5.824,91, ovvero 448,07 per 13 mensilità.

Nella tabella a fianco, a titolo esclusivamente indicativo, pubblichiamo i montanti finali che, in relazione all'età, dovrebbero consentire di percepire quanto accumulato in forma di capitale fruendo dei vari regimi fiscali tempo per tempo vigenti

LIMITI INDICATIVI - 2016		
età	Uomini	Donne
57	131.000,00	148.000,00
58	127.000,00	144.000,00
59	123.000,00	140.000,00
60	120.000,00	136.000,00
61	116.000,00	132.000,00
62	112.000,00	128.000,00
63	108.000,00	124.000,00
64	104.000,00	120.000,00
65	101.000,00	116.000,00
66	97.000,00	112.000,00
67	93.000,00	108.000,00

NB: coloro che erano iscritti al Fondo Pensioni entro il 28 aprile 1993 hanno comunque la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale (con vecchia e meno favorevole tassazione)

### **Prerogative per chi aderisce al Fondo Solidarietà ABI:**

#### A) Riscatto parziale ed a "Saldo"

- ▶ Quando è esercitabile: la normativa fiscale equipara l'adesione alle prestazioni del Fondo Solidarietà ABI alla procedura di mobilità per cui è possibile da subito procedere ad un riscatto parziale.
- ▶ Misura del riscatto parziale: massimo 50% della posizione individuale
- ▶ Fiscalità del Riscatto parziale: aliquote previste per ogni tipo di montante maturato
- ▶ "Saldo":
  - Anche congiuntamente al riscatto parziale con tassazione "cause diverse"
  - al momento della maturazione del diritto alla pensione con le aliquote tempo per tempo previste (vedi quanto detto nell'allinea " **Quando posso prendere il 100% del montante finale accumulato come prestazione di capitale senza penalizzazione fiscale ??**")

#### B) Riscatto totale

- ▶ Quando è esercitabile: cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi. (nel nostro caso dopo 4 anni di permanenza nel Fondo Esuberi o appena si raggiunge il diritto alla pensione INPS)  
**NB:** se la situazione descritta si verifica nei 5 anni che precedono la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, non è possibile il riscatto, ma l'aderente può chiedere subito la prestazione pensionistica complementare.
- ▶ Misura del riscatto: intera posizione individuale maturata.

### **2) Prestazione in forma di rendita**

- ▶ La prestazione pensionistica complementare in forma di rendita si ottiene convertendo tutto o parte il montante in una rendita
- ▶ Inoltre, il Fondo Pensione può prevedere diverse opzioni esercitabili dall'aderente al momento della richiesta (a copertura dell'evento morte successivo alla richiesta) come ad esempio, rendita con restituzione del montante residuo, rendita reversibile (con indicazione del beneficiario), rendita certa per x anni, ... altro

## Cosa “dice” l’Agenzia delle Entrate

**A titolo esemplificativo, ma con dettaglio di indicazioni fiscali, produciamo di seguito un estratto della RISOLUZIONE N. 399/2008 dell’Agenzia delle Entrate relativa ad una richiesta di chiarimento sui trattamenti fiscali riservati al personale del credito per fruire delle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà:**

*Il trattamento fiscale riservato alle somme liquidate a titolo di riscatto della posizione maturata presso le forme previdenziali ha subito diverse modifiche in conseguenza degli interventi normativi che hanno modificato la disciplina della previdenza complementare.*

*In particolare, l’art. 10, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 124 del 1993, consentiva il riscatto dell’intera posizione individuale maturata, in seguito al venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo (in alternativa al trasferimento della posizione stessa presso altro fondo).*

*Ai sensi dell’art. 13, comma 9, del citato decreto legislativo, le somme liquidate a titolo di riscatto erano assoggettate a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR.*

*A partire dal 1° gennaio 2001, in vigore del D.lgs. n. 47 del 2000, il trattamento fiscale del riscatto era differente a seconda delle motivazioni che lo avevano generato.*

*In particolare, per le somme accantonate dal 2001, l’art. 20 del TUIR (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006) prevedeva la tassazione separata in caso di riscatto esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (come nel caso di licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).*

*Le somme erogate a titolo di riscatto esercitato per motivi diversi dalle predette cause venivano, invece, assoggettate a tassazione secondo l’ordinario regime di progressività.*

*La nuova disciplina della previdenza complementare, introdotta dal D.lgs. n. 252 del 2005, con efficacia dal 1° gennaio 2007, oltre a contenere una previsione analitica delle ipotesi di riscatto, ha notevolmente modificato il trattamento fiscale applicabile agli importi riscattati.*

*In particolare, l’ambito di operatività dell’istituto è ora circoscritto alla seguenti ipotesi:*

- 1) riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (art. 14, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 252 del 2005) (c.d. riscatto parziale per mobilità);*
- 2) riscatto totale della posizione individuale maturata, nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ed a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (art. 14, comma 2, lett. c);*
- 3) riscatto per premorienza: in caso di premorienza dell’iscritto, il riscatto dell’intera posizione individuale maturata può essere esercitato dagli eredi o dai beneficiari (art. 14, comma 3);*
- 4) riscatto per cause diverse da quelle precedenti (art. 14, comma 5).*

*Il trattamento fiscale delle diverse ipotesi di riscatto sopra richiamate è previsto nell’art. 14, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 252 del 2005.*

*In particolare, è prevista:*

- a) una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento (riducibile al 9 per cento, in funzione degli anni di iscrizione al fondo) nei casi di riscatto parziale di cui al punto 1), di riscatto totale di cui al punto 2) e di riscatto da parte degli eredi o dei beneficiari in caso di morte degli aderenti di cui al punto 3);
- b) una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23 per cento nei casi di riscatto per cause diverse di cui al punto 4).

Tutto ciò premesso, la questione descritta dal Fondo Pensioni del Personale della banca ALFA ha ad oggetto il trattamento fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo medesimo, esercitato da alcuni ex iscritti che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'istituto bancario.

La cessazione del rapporto di lavoro con la banca ALFA è avvenuta in seguito alla richiesta dei lavoratori di fruire delle prestazioni erogate dal c.d. Fondo di solidarietà di cui al decreto del Ministero del Lavoro 28 aprile 2000, n. 158.

Al riguardo, si rammenta che, nella risoluzione 2 marzo 2004, n. 30, la scrivente ha ritenuto che la procedura prevista per fruire delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà, di cui al decreto del Ministero del lavoro n. 158 del 2000, sia equiparabile alla procedura di mobilità, prevista dalla legge n. 223 del 1991. Ciò premesso, considerato che, secondo i chiarimenti resi nella circolare 18 dicembre 2007, n. 70 (par. 5.4), a decorrere dal 1° gennaio 2007, i presupposti per la richiesta di riscatto devono essere individuati sulla base della disciplina vigente a decorrere dalla medesima data, e cioè secondo le norme recate dal D.lgs. n. 252 del 2005, il riscatto della posizione individuale esercitato dagli ex iscritti al Fondo istante, essendo un riscatto per mobilità, trova la sua disciplina nell'art. 14, comma 2, lett. b) del citato D.lgs. n. 252 del 2005, che consente il riscatto nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata presso il Fondo.

Nella fattispecie in esame gli importi che il Fondo istante deve liquidare a titolo di riscatto parziale per mobilità sono maturati in vigenza dei diversi regimi fiscali sopra richiamati.

Per quanto riguarda la questione di cui al punto 1), concernente le modalità di ripartizione dell'imponibile tra i vari montanti, secondo i chiarimenti resi nella circolare 18 dicembre 2007, n. 70 (par. 5.6), nel caso di riscatto parziale di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 252 del 2005, l'importo del riscatto costituito dal 50 per cento della posizione individuale maturata, va imputato prioritariamente all'intero montante maturato per primo.

In particolare, l'importo del riscatto parziale andrà imputato prioritariamente e fino ad assorbimento a M1 ed a M2, salva la facoltà di scelta da parte del percipiente nell'ambito di tali montanti, mentre l'eventuale eccedenza va imputata a M3, applicando a ciascuno di essi il regime fiscale proprio delle prestazioni definitive.

Per quanto riguarda le modalità di tassazione dei montanti, distribuiti secondo il criterio anzidetto, si fa presente che nella circolare n. 70 del 2007 sopra richiamata, al par. 5.4, è stato precisato che, sebbene il riscatto debba essere esercitato secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, ai montanti delle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Pertanto, il riscatto parziale per mobilità (50 per cento della posizione individuale maturata), di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 252 del 2005, scontrerà il seguente trattamento fiscale:

- 1) il montante M1 verrà assoggettato, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D.lgs. n. 124 del 1993, a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR (qualora si tratti di "vecchi iscritti a vecchi fondi", alle somme riscattate, al netto dei contributi

*versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota del TFR);*

- 2) trattandosi di riscatto esercitato per mobilità, anche il montante M2, ai sensi dell'art. 20 del TUIR (nel testo vigente fino al 1° gennaio 2007), verrà assoggettato a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR;*
- 3) il montante M3 verrà assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento (riducibile al 9 per cento in funzione degli anni di iscrizione al fondo), ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 252 del 2005.*

*Per quanto riguarda la questione di cui al punto 2), concernente l'ipotesi di riscatto integrale della posizione individuale maturata presso il Fondo istante, secondo quanto emerge dall'istanza di interpello lo Statuto o il regolamento del Fondo prevedono il riscatto per cause diverse ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 252 del 2005, ricollegabile alla perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo medesimo.*

*Pertanto, gli ex iscritti al Fondo medesimo potranno richiedere, contemporaneamente, oltre al 50 per cento della posizione individuale maturata, a titolo di riscatto per mobilità, anche il riscatto per cause diverse del restante 50 per cento.*

*In tale ipotesi il Fondo dovrà provvedere a liquidare prioritariamente il riscatto parziale per mobilità e, successivamente, il riscatto per cause diverse.*

*Ciò in quanto, poiché il riscatto per cause diverse è connesso alla perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, se lo stesso venisse esercitato per primo, non potrebbe essere limitato al 50 per cento della posizione individuale maturata presso il Fondo, ma dovrebbe avere ad oggetto l'intera posizione maturata (non essendo concepibile che chi ha perso i requisiti di partecipazione possa conservare una posizione aperta presso il Fondo stesso).*

*Quindi, il Fondo istante provvederà ad imputare le somme liquidate a titolo di riscatto parziale per mobilità ai montanti maturati per primi in ordine di tempo (M1, M2 ed M3).*

*Anche l'importo liquidato a titolo di riscatto per cause diverse, di cui all'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 252 del 2005, dovrà essere imputato prioritariamente ai montanti M1 ed M2, nella misura in cui detti montanti risultino ancora capienti, mentre l'eccedenza andrà imputata al montante M3.*

*Gli importi del riscatto per cause diverse saranno assoggettate a tassazione secondo le seguenti modalità:*

- 1) l'importo del riscatto che trova ancora capienza nel montante M1 verrà assoggettato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 124 del 1993, a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR (qualora si tratti di "vecchi iscritti a vecchi fondi", alle somme riscattate, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota del TFR);*
- 2) l'importo imputato al montante M2 sconterà la tassazione ordinaria in quanto le cause che hanno determinato il riscatto non rientrano tra quelle previste dall'art. 20 (nel testo vigente fino al 1° gennaio 2007) per le quali è prevista la tassazione separata;*
- 3) il montante M3 sarà assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23 per cento, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 252 del 2005.*